



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
 Dipartimento dell'Amministrazione Generale,  
 del Personale e dei Servizi  
 Direzione Centrale per le Politiche del Personale  
 Ufficio Relazioni Sindacali

- **C.G.I.L.**  
Coordinamento Nazionale Dirigenti  
Federazione Nazionale Lavoratori  
 Via Leopoldo Serra, 31 00153 ROMA FAX 06.58544339/71  
Federazione Nazionale Lavoratori  
 Via Leopoldo Serra, 31 00153 ROMA FAX 06.58544339/71  
 Scala A, piano terra stanza 0737 SEDE FAX 06.47613286  
 FAX 06.47610384
- **C.I.S.L.**  
Coordinamento Nazionale Dirigenti  
 Via Lancisi, 25 00161 ROMA FAX 06.44007227  
Federazioni lavoratori pubblici e Servizi  
 Via Lancisi, 25 00161 ROMA FAX 06.44007630
- **U.I.L.**  
Coordinamento Nazionale Dirigenti  
 Via Emilio Lepido, 46 00175 ROMA FAX 06.71582046  
 FAX 035.2279585  
 FAX 040.7785132  
Coordinamento nazionale MEF  
 Via Emilio Lepido, 46 00175 ROMA FAX 06.71582046  
 Scala A piano terra stanza 0616 SEDE FAX 06.97277843
- **FEDERAZIONE CONFSAI – U.N.S.A.**  
Coordinamento Nazionale Dirigenti  
Coordinamento Nazionale Mef  
 Via Napoli, 51 00184 ROMA FAX 06.48919144  
 Scala A - piano terra - stanza 0730 SEDE FAX 06.48919144  
 FAX 06.4874105
- **DIRSTAT**  
 Via Ezio n. 12 00192 ROMA FAX 06.3212690  
 Scala C - piano terra - stanza 0523 FAX 089.228772
- **F.I.P. Federazione Lavoratori Pubbli**  
 Via Piave, 61 00187 ROMA FAX 06.42010628  
 Scala C piano terra stanza 0539 SEDE FAX 06.47616990
- **U.S.B. P.I.**  
 Via Castro Pretorio, 116 00185 ROMA FAX 06.54070448  
 Scala A piano terra stanza 0716 SEDE FAX 06.233208972
- **FEDERAZIONE INTESA**  
 Coordinamento Nazionale  
 Via Bartolomeo Eustachio, 22 00161 ROMA FAX 06.233225013  
 Scala B - IV piano - SEDE FAX 06.233208480
- **CIDA UNADIS**  
 Via Nazionale, 75 00184 ROMA FAX 06.4881073  
 Scala C - piano terra - stanza 0527 SEDE FAX 06.47613145  
 FAX 06.47604453
- **FEDERAZIONE ASSOMED-SIVEMP**  
 Via Barberini, 3 00187 ROMA FAX 06.48919462  
 FAX 06.233208480
- **R.S.U. Il Dipartimento** sigg.ri : Alessia Alessandrini, Rosa Valicenti, Rita Bontempo, Gerarda Marasco, Elisabetta Castelli, Carmelo Garufi, Alberta De Matteis, Massimo Straccioni, Adriano Marzella, Maurizio Di Giuseppe, Anna Rita Ciancoli, Floriano Andolfo, Guido Compagnone, Nicola Privitera, Pasquale Rugiero, Salvatore Tallarico.

LORO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA.

Prot. 36391


Roma, 7 MAR, 2011

Si trasmesse a codeste OO.SS. la documentazione pervenuta dal Dipartimento della RGS – IGICS Ufficio X - formazione in data 03/03/2011, che comprende copia della Convenzione di tirocinio formativo e di orientamento stipulata tra la RGS e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

Il Direttore Generale  
Antonella Manno



# CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO



TRA

L'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 38, partita I.V.A. n. 00876220633, Web [www.unina.it](http://www.unina.it), d'ora in poi denominata Università, rappresentata dal Rettore pro-tempore Massimo MARRELLI, nato a Cosenza (CS) il 30.09.1945,

E

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con sede legale in Roma, Via XX Settembre, 97 CAP 00187 CF 80415740580, d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante", rappresentato dal Ragioniere Generale dello Stato dr Mario Canzio, che ha delegato con decreto del 21 luglio 2010 l'Ispettore Generale Capo dell'Ispettorato Generale per l'Informatizzazione della Contabilità di Stato dott.ssa Maria Laurà Prislei nata a Roma il 17.06.1956 alla firma di convenzioni di tirocinio di formazione e di orientamento;

**PREMESSO** che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università può promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di studenti universitari, compresi coloro che frequentano master, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del relativo decreto attuativo;

**VISTO** l'art. 10 del D.M. 22 Ottobre 2004 n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

### Articolo 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, in relazione alle proprie disponibilità, presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

### Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università, in veste di responsabile didattico, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento, sottoscritto per l'Università dal Preside di Facoltà, dal Presidente del Consiglio del Corso di Studio o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Studio, contenente:
  - a) il nominativo del tirocinante;
  - b) i nominativi del tutore universitario e del responsabile aziendale;
  - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante preventivamente concordati tra le parti;
  - d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

### Articolo 3

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/1965, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali del soggetto ospitante, copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. L'Università si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutori l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.

### Articolo 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
  - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante;
  - c) mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del soggetto ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
  - d) compilare, nel caso di tirocinio curriculare, il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante

## CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

dall'Università.

### Articolo 5

1. Il soggetto ospitante si impegna:
  - a) a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
  - b) a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente e a fornire al tirocinante un'adeguata informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica e a mettere a disposizione i mezzi eventualmente necessari;
  - c) in caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro due giorni dall'infortunio (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e comunque tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente ed al soggetto promotore;
  - d) a rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione di avvenuto tirocinio ed in caso di tirocini curricolari, ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

### Articolo 6

1. La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal soggetto ospitante.

### Articolo 7

1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sei mesi.
2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

### Articolo 8

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Li ~~27.12.2010~~ 27 GEN. 2011

Firma e Timbro  
per l'Università



Firma e Timbro  
per il Soggetto Ospitante

